Giunta Regionale d'Abruzzo

ACCORDO REGIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI DISPOSITIVI PER L'AUTOCONTROLLO E L'AUTOGESTIONE DEL DIABETE TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE

TRA
LA REGIONE ABRUZZO
rappresentata dal Direttore del Dipartimento Sanità dott. CLAUDIO D'AMARIO, nato a il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale dell'Abruzzo ai sensi della DGR n del;
FEDERFARMA ABRUZZO
rappresentata dal Presidente di Federfarma Abruzzo (di seguito definita FEDERFARMA) dott. GIANCARLO VISINI nato a il il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di FEDERFARMA con sede in via, in, in, codice fiscale, nella qualità di presidente protempore;
ASSOFARM ABRUZZO
rappresentata dalla Presidente di Assofarm Abruzzo (di seguito definita ASSOFARM) d.ssa ALESSANDRA SANTANGELO, nata a il, la quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di ASSOFARM con sede in via, in, in, codice fiscale, nella qualità di presidente protempore;

PREMESSO CHE:

- Le farmacie di comunità rappresentano un presidio di primo accesso al SSN da parte del cittadino, capillarmente diffuso sul territorio che riveste un ruolo centrale nella promozione
- Le farmacie di comunità rivestono un ruolo rilevante nella dispensazione di prodotti sanitari sul territorio e nella informazione agli assistiti volta a migliorare l'efficacia e la qualità del Servizio Sanitario pubblico, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto dei LEA in quanto garantiscono:
 - la qualifica professionale degli operatori addetti alla dispensazione dei dispositivi medici volta anche all'educazione del cittadino al corretto uso dei dispositivi stessi;
 - la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico, anche attraverso i turni di servizio;
 - La legge 405/01 all'articolo 8 lettera a) ha stabilito che le regioni, anche con proprio provvedimento amministrativo, possono stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate per la distribuzione, tramite le farmacie medesime, delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN;



- La distribuzione per conto dei farmaci PHT realizza gli obiettivi di rispetto dei LEA, mediante la collaborazione dei professionisti qualificati nella dispensazione del farmaco, con strutture idonee, sorvegliate e presenti capillarmente sul territorio, 24 ore su 24 attraverso il sistema dei turni, dotate di un sistema informativo che consente alle Asl di tracciare costantemente il percorso terapeutico dell'assistito;
- Per le farmacie il decreto legislativo n. 153/2009 individua come nuovi compiti assistenziali
 - la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; anche:
 - la collaborazione alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei pazienti alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacoviglianza;
- Attualmente la dispensazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete, avviene tramite i Centri di diabetologia ubicati presso gli ospedali e i Distretti Sanitari di Base
- Le DDGGRR 8/2023, 248/2023 e 857/2023 danno mandato al Tavolo negoziale DPC di cui alla DGR 8/2023 di predisporre un nuovo accordo di durata triennale per la distribuzione per conto di farmaci ai sensi della legge 405/2001 e per la distribuzione dei dispositivi medici per diabetici, da sottoporre alla ratifica ed approvazione della Giunta regionale;
- Appare necessario garantire anche alla dispensazione dei dispositivi medici per diabetici i principi di appropriatezza, trasparenza e rendicontazione in vigore per la dispensazione dei farmaci in DPC;

TENUTO CONTO:

- della consolidata esperienza acquisita con la DPC farmaci da parte delle farmacie territoriali;
- della possibilità di garantire, attraverso la DPC presso le farmacie convenzionate, la capillarità del servizio e orari di accesso ai presidi in fasce orarie molto più ampie di quelle che possono essere garantite dai Centri di diabetologia;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO

di avviare un percorso di collaborazione che vede le Farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione Abruzzo impegnate anche nella presa in carico dei pazienti diabetici attraverso la dispensazione in nome e per conto (DPC) dei Dispositivi medici per l'automonitoraggio e l'autogestione del diabete.

LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

(Ambito di applicazione/Dispositivi medici per l'automonitoraggio e l'autogestione del diabete in DPC)

In coerenza con gli obiettivi del Piano Sanitario delle cronicità e con le politiche regionali che puntano a migliorare l'assistenza favorendo l'accesso dei pazienti ai presidi, ritenendo il contributo delle farmacie pubbliche e private imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, anche in termini di servizi prestati in sinergia con il servizio sanitario regionale, con il presente accordo si intende disciplinare l'assistenza integrativa erogata per il tramite delle farmacie pubbliche e private operanti sul territorio regionale, così come prevista dal DPCM del 12/01/2017 e dalle specifiche delibere regionali in vigore, secondo il modello della distribuzione per conto (DPC) - ovvero l'acquisto da parte del Centro Regionale DPC, distribuzione del grossista alle farmacie e consegna da parte delle farmacie territoriali al paziente - nell'interesse comune di agevolare l'accesso dei pazienti ai dispositivi medici

l'automonitoraggio e l'autogestione del diabete. Il presente Accordo si applica a tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate presenti nel territorio regionale. Sono distribuiti attraverso il canale della DPC i seguenti dispositivi medici per l'automonitoraggio e

l'autogestione del diabete:

- Strisce reattive per la determinazione della glicemia
- Aghi per iniettore a penna
- Dispositivi pungidito
- Siringhe da insulina
- Reattivi bivalenti per glicosuria e chetonuria
- Apparecchi-glucometri per la misurazione della glicemia e chetonemia nel sangue Test chetonemia

I suddetti ausili saranno distribuiti in regime SSR nel canale della Distribuzione per conto agli assistiti aventi diritto, in via esclusiva dalle farmacie convenzionate territoriali ed alle condizioni remunerative di cui al successivo art. 3

La prescrizione dei dispositivi oggetto del presente accordo è effettuata su Piano regionale di Autocontrollo Glicemico avvalendosi di un applicativo web che consenta di gestire in unica soluzione l'autorizzazione, la fornitura e l'effettiva consegna dei prodotti, nonché il monitoraggio in tempo reale delle giacenze e delle transazioni che avvengono lungo la filiera distributiva.

Articolo 2 (compiti delle parti)

- 1) La regione Abruzzo, per il tramite delle quattro ASL abruzzesi, con modalità definite dal Servizio Assistenza Farmaceutica regionale e dal competente Centro regionale DPC (CReDPC), si impegna a:
 - a) registrare sull'applicativo web i Piani di Autocontrollo Glicemico dei pazienti diabetici all'atto della prescrizione al fine di renderli disponibili alle farmacie convenzionate che erogano i
 - b) fornire alle farmacie convenzionate, attraverso la distribuzione intermedia, entro 12 ore lavorative dalla richiesta avanzata dal farmacista, per il tramite del canale DPC, tutti i prodotti
 - c) provvedere alla divulgazione periodica alle farmacie ed alle ASL degli elenchi relativi ai prodotti oggetto del presente accordo acquisiti dal soggetto aggregatore a seguito delle procedure pubbliche di acquisto.
 - Le farmacie convenzionate si impegnano a: 21
 - a) controllare la validità del Piano di Autocontrollo Glicemico dei pazienti diabetici redatto dai diabetologi autorizzati, attraverso l'applicativo web;
 - b) ordinare tramite il servizio DPC tutti i prodotti necessari alla presa in carico del paziente diabetico;
 - c) dispensare ai pazienti diabetici i prodotti ricevuti in DPC;
 - d) illustrare ai pazienti diabetici il funzionamento di strumenti, prodotti e terapie per il monitoraggio, autocontrollo e cura del diabete;
 - e) sensibilizzare, anche attraverso l'utilizzo del materiale informativo e mediante la partecipazione alle iniziative assunte dalle singole aziende sanitarie, nonché attraverso azioni di counseling, i pazienti diabetici circa l'importanza del monitoraggio della patologia e dei corretti stili di vita per arrestare la progressione della malattia e ridurne gli effetti invalidanti.

ARTICOLO 3 (Remunerazione)

Per il servizio della distribuzione in DPC dei prodotti per diabetici, la remunerazione riconosciuta alle farmacie convenzionate pubbliche e private, definita come "presa in carico del paziente" sarà quantificata in € 5,99 (diconsi cinque/99) + IVA ad accesso (mensile) per piano di prescrizione per paziente, comprensivo dei costi di distribuzione intermedia e finale;

Per "accesso" si intende l'erogazione al paziente delle quantità riportate nel piano di prescrizione con cadenza mensile.

ARTICOLO 4 (Disciplinare attuativo)

- 1) Per la definizione puntuale delle procedure operative e degli obblighi delle parti coinvolte (Regione, ASL capofila, altre ASL, farmacie, distribuzione intermedia) dovrà essere predisposto, sentite le Associazioni di categoria, dal Centro regionale DPC un disciplinare tecnico-attuativo entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo;
- 2) Il disciplinare attuativo di cui al punto precedente sarà recepito con apposito provvedimento regionale, entro 30 giorni dalla definizione da parte del CreDPC.

ARTICOLO 5 (Entrata in vigore)

Entro 90 (novanta) giorni dall'avvio presso le farmacie convenzionate pubbliche e private della distribuzione in modalità DPC dei dispositivi medici per diabete di cui al precedente articolo 1), la predetta distribuzione sarà effettuata esclusivamente presso le farmacie convenzionate, secondo quanto previsto nel disciplinate attuativo di cui al precedente articolo, previo smaltimento delle scorte presenti nelle AASSLL ovvero trasferimento delle giacenze presso il magazzino della distribuzione intermedia individuata dalle Associazioni di categoria delle farmacie.

ARTICOLO 6 (Monitoraggio)

- 1) Al fine di effettuare una verifica quali/quantitativa delle attività previste dal presente Accordo e sull'attuazione dello stesso, viene istituita presso il Dipartimento Sanità una Commissione tecnica costituita dal Direttore del Dipartimento Sanità p.t. o suo delegato, dal Dirigente del Servizio Assistenza farmaceutica o suo delegato, dal Responsabile dell'Ufficio Monitoraggio Spesa Farmaci e Dispositivi Medici del predetto Servizio, dai referenti delle Associazioni designati dalle stesse e dal coordinatore del Centro Regionale DPC;
- 2) La Commissione di cui al precedente comma 1 effettuerà il monitoraggio degli aspetti tecnici ed organizzativi entro 6 (sei) mesi dall'avvio della distribuzione in modalità DPC e, entro 12 (dodici) mesi dalla medesima data di avvio, degli aspetti economici per verificare la sostenibilità economica dell'Accordo, al fine della valutazione di eventuali modifiche/integrazioni all'Accordo che sì renderanno necessarie per la completa ed efficace attuazione dello stesso.

ARTICOLO 7 (Durata dell'Accordo)

1) Il presente Accordo avrà durata tre anni dalla data della sottoscrizione dello stesso;

2) Ad esito delle verifiche previste dal precedente articolo 6 e su istanza di una delle parti, qualora necessario si potranno rivedere le modalità organizzative ed i termini economici dell'Accordo.

Pescara, li
FIRME Per la Regione Abrozzo Dipartimento Sanità Il Direttore
Per l'Organizzazione sindacale delle farmacie private convenzionate Il Presidente pro tempore Per l'Organizzazione sindacale delle farmacie pubbliche convenzionate Il Presidente pro tempore
Per presa visione e accettazione